

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 97/01/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società Liri S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento della cartella esattoriale sopra menzionata con la quale, a seguito di ruolo formato dalla Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Milano, Equitalia Esatri reclama il pagamento di Iva non versata per l'anno d'imposta 2007. L'iscrizione è conseguente a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.p.r. 600/73 e 54-bis d.p.r. 633/72.

La società ricorrente è sostanzialmente una holding di famiglia e, in quanto società capogruppo controllante, si occupa dell'amministrazione e gestione delle partecipazioni societarie facenti capo alla famiglia. Ciò premesso, parte ricorrente evidenzia che la capogruppo si avvale, ai fini Iva, della cosiddetta procedura di liquidazione Iva di gruppo ai sensi dell'art. 73, co. 3, del d.p.r. 633/72, mentre ai fini delle imposte dirette si avvale del regime di tassazione consolidata nazionale di cui all'art. 117 e seguenti del testo unico imposte sui redditi.

Nell'anno 2007 è stata presentata la dichiarazione Iva di gruppo per l'anno 2006 che chiudeva con un credito Iva di gruppo di € 516.969; credito che veniva indicato quale valore da riportare in detrazione/compensazione nell'esercizio successivo. Detto credito veniva utilizzato in compensazione, limitatamente a € 448.788, in sede di versamento degli acconti IRES di gruppo per l'anno 2007.

Esibisce a dimostrazione i due modelli F24 presentati il 20 agosto 2007 e il 30 novembre 2007.

Nell'ambito della dichiarazione Iva di gruppo per l'anno 2007 si dava dimostrazione della avvenuta utilizzazione di detto credito compilando il rigo V W 22 con la appostazione, appunto, dell'importo compensato di € 448.788. Stessa indicazione veniva data nell'ambito della dichiarazione consolidata nazionale di gruppo per il periodo d'imposta 2007, compilando il rigo NX 56 nonché il rigo CN 17 della dichiarazione. Riassumendo tutti gli adempimenti espletati, punto per punto, parte ricorrente ritiene di avere correttamente operato, quale "unico soggetto legittimato" all'interno del gruppo ad effettuare dichiarazioni in regime di consolidato di gruppo.

Parte ricorrente precisa che, ricevuta la comunicazione di irregolarità contraddistinta con il numero Omissis, conseguente a controllo ex art. 36-bis della dichiarazione CNM per l'anno d'imposta 2007, comunicazione che segnalava il mancato pagamento degli acconti IRES per l'anno 2007, appunto per l'importo di € 448.788, tempestivamente presentava istanza di sgravio/annullamento al Centro Operativo Consolidato di Venezia, allegando tutta la documentazione ritenuta necessaria per dimostrare la regolarità fiscale della propria posizione. A tale istanza replicava il Centro Operativo di Venezia spiegando che l'iscrizione a ruolo nasceva da errata formalizzazione del trasferimento, all'interno del gruppo, del credito Iva utilizzato in compensazione. Replicava tempestivamente parte ricorrente presentando istanza di autotutela alla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate evidenziando che al limite, nella fattispecie, è possibile soltanto ravvisare un errore meramente formale, e quindi scusabile laddove quanto segnalato dal Centro Operativo di Venezia dovesse risultare effettivamente conseguito. In ogni caso evidenziava l'assenza assoluta di qualsivoglia danno erariale, invocando sia l'art. 97 della Costituzione che l'art. 10 dello statuto del contribuente a supporto delle proprie rivendicazioni.

L'Agenzia delle entrate respingeva l'istanza di autotutela eccependo che l'eccedenza di Iva utilizzata in compensazione non risulta ceduta alla società consolidante, non risultando compilati i quadri VX e NX del soggetto consolidato.

Eccepisce a sua volta parte ricorrente che andava formulato un avviso di accertamento ex art. 41/41-bis e 42 d.p.r. 600/73 anziché la liquidazione, e quindi la cartella di pagamento, per cui è controversia.

Ricostruiti così gli accadimenti, parte ricorrente eccepisce in via preliminare l'omessa indicazione della normativa in base alla quale l'Ufficio ha proceduto all'accertamento/rettifica dell'importo iscritto a ruolo per poi evidenziare l'irrazionalità dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 212/2000 e quindi la carenza di motivazione a dimostrazione della fondatezza dell'atto per cui è controversia. Nel merito evidenzia l'errore materiale commesso dalla Agenzia delle entrate che non analizza nella sua corretta evoluzione l'utilizzazione del credito e conclude chiedendo l'annullamento della cartella impugnata.

In data 9 novembre 2011 la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio per ribadire la legittimità del proprio operato, e quindi il rigetto del ricorso. Sostiene tale richiesta con la precisazione che l'errore materiale consiste nella mancata compilazione dei rigli relativi alla cessione del credito in favore del consolidato. Tale omissione da parte della società cedente ha comportato che l'Ufficio disconoscesse, al momento dell'iscrizione a ruolo, l'esistenza del credito ceduto a beneficio della società cessionaria. E precisa che la omessa indicazione dei dati richiesti in dichiarazione equivale ad omessa notifica, con la conseguente inefficacia dell'atto di cessione nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per l'Ufficio tale adempimento ha natura dichiarativa e quindi costitutiva del credito, per cui l'errore commesso dalla società partecipata produce i suoi effetti dannosi a carico della capogruppo.

In data 21 ottobre 2011 si costituisce in giudizio Equitalia Nord S.p.A. per eccepire preliminarmente la propria estraneità al merito della controversia. Mentre, per quanto attiene alle censure avversarie in relazione alla motivazione della cartella di pagamento, ribadisce di aver scrupolosamente rispettato la normativa in materia e cita a tal fine recenti sentenze di Cassazione. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza di trattazione, tenutasi in forma pubblica su richiesta di parte ricorrente, i procuratori delle parti ulteriormente illustrano quanto sopra riassunto.

Questa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto, pur prendendo atto che la società partecipata non ha correttamente compilato i quadri dai quali sarebbe stato possibile dedurre l'avvenuta cessione del credito a favore delle dichiarazioni consolidate, la società consolidante ha sostanzialmente colmato detta carenza compilando correttamente le dichiarazioni di gruppo, sia in relazione alla dichiarazione Iva che delle imposte dirette. Da tale documento risulta in modo inconfutabile la volontà delle società appartenenti al gruppo LIRI S.r.l. di procedere alla compensazione del credito. Ma elemento derimente la controversia risulta essere la circostanza che l'unico soggetto abilitato a procedere alla compensazione sia la capogruppo, e questo soggetto, adempiendo correttamente alle formalità di propria competenza, ha sostanzialmente sanato l'errore commesso dalla società partecipata. Senza considerare che, avendo le varie società partecipate aderito al consolidato di gruppo, il riporto a nuovo delle eccedenze d'imposta spetta solo e soltanto al soggetto controllante e pertanto solo dallo stesso liberamente disponibili. Non pare, pertanto,

di poter precludere l'utilizzo da parte della consolidante del credito Iva risultate in eccedenza presso la consolidata a causa di errata compilazione della propria dichiarazione IVA.

Risulta poi inconfutabilmente che, venuta a conoscenza dell'errore, la ricorrente si sia tempestivamente adoperata, e con adeguata dimostrazione documentale, per correggere l'errore commesso da una delle società del gruppo. Non ricevendo, però, né presso il Centro Operativo di Venezia, né presso la Direzione Regionale della Lombardia l'attenzione necessaria per porvi rimedio.

Questa Commissione ritiene che l'errore commesso dalla società partecipata possa annoverarsi tra gli errori scusabili; errore che, in ogni caso, non poteva, neanche potenzialmente, produrre danno all'Erario. E pertanto risulta confermata la buona fede della capogruppo.

Pretendere oggi il pagamento di quanto reclamato con la cartella esattoriale impugnata comporterebbe un indebito arricchimento da parte dell'Erario.

Attesa la responsabilità della stessa ricorrente, o meglio della società partecipata che ha compilato in modo errato la dichiarazione, all'instaurarsi della presente controversia, questa Commissione ritiene sussistano giusti motivi per poter disporre la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.